



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Area Segreteria generale e organizzativa
U.O. Personale
Tel segreteria 0464 573927-925-926
Mail: personale@comune.rivadelgarda.tn.it
PEC: personale@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data
di registrazione inclusa nella segnatura di
protocollo.

PERCNDE20260004

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA L.P. N. 18/2017, COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA L.P. 5/2025, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI (18 ORE SETT.LI) DI EDUCATORE ASILO NIDO – AREA ISTRUTTORI – LIVELLO BASE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

rende noto che

in esecuzione di propria determinazione n. 438 di data 04.08.2026, il Comune di Riva del Garda, in attuazione della previsione normativa di cui all'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'art. 22 della L.P. 1° agosto 2025, n. 5, intende coprire i seguenti posti con assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione del personale:

- n. 2 posti di educatore asilo nido a tempo parziale (18 ore settimanali) – Area Istruttori – livello base (ex categoria C livello base) presso Area dei Servizi alla Persona e alla Comunità - Unità Operativa Istruzione e Politiche Sociali - Asilo nido comunale.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

Il presente avviso è rivolto al personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti espressamente previsti dall'articolo 24 della Legge Provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017, come modificato dall'art. 22 della L.P. 1° agosto 2025, n. 5:

a) sia stato in servizio anche per un solo giorno successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato, presso il Comune di Riva del Garda **nella figura**

Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)
centralino 0464 573888 - Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222



professionale di educatore asilo nido – ex categoria C – livello base (ora Area Istruttori – livello base);

b) abbia maturato **al 31 dicembre 2022**, presso uno o più enti locali del Comparto Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, anche in sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2015 al 31.12.2022) nella figura professionale di **educatore asilo nido – ex categoria C – livello base (ora Area Istruttori – livello base)**.

Il personale in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale viene assunto a tempo indeterminato a seguito della presente procedura di stabilizzazione. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni di educatore asilo nido. **Per l'applicazione di tale requisito, si dà precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio maturata a tempo determinato in pari categoria presso il Comune di Riva del Garda.**

I servizi sono calcolati con riguardo alla data di inizio e fine di ogni singolo contratto di lavoro, a tal fine non rilevando l'orario contrattuale di lavoro ed eventuali assenze in corso di rapporto.

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

Tutti i candidati dovranno, inoltre, risultare in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, del titolo di studio e di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla categoria professionale per la quale si chiede la stabilizzazione, come si seguito specificati.

Per essere ammessi alla procedura di stabilizzazione gli aspiranti devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione dei seguenti **requisiti**:

1. TITOLO DI STUDIO

possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio e requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm.:

SITUAZIONE A

diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo rientrante in una delle seguenti classi di laurea:

Classe 18 “Scienze dell'educazione e della formazione”

Classe L-19 “Scienze dell'educazione e della formazione”

Classe 87/S “Scienze pedagogiche”

Classe LM-85 “Scienze pedagogiche”

Classe LM-85/bis “Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola infanzia”
Classe 56/S “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”
Classe LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”

Il diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo deve essere corredato da competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l'infanzia quali: nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido (centri per bambini e genitori e spazi gioco e di accoglienza), scuole dell'infanzia, sezioni primavera o poli zero sei previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

oppure

SITUAZIONE B
il requisito è valido se conseguito entro il 31.08.2015

uno dei seguenti titoli di studio:

diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti;
diploma quinquennale di "tecnico dei servizi sociali";
diploma quinquennale di "assistente di comunità infantili";
diploma quinquennale di "dirigente di comunità";
diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali;
diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione.

Detti diplomi devono essere corredati dell'attestato di qualifica di “Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi” o di altra qualifica equipollente, conseguita a conclusione di uno dei seguenti percorsi professionalizzanti:

- a) in esito alla frequenza del corso di formazione di almeno 1000 ore – il cd. Babylife – per il conseguimento dell'attestato di qualifica di “Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi” conseguito in provincia di Trento o in esito a percorsi svolti fuori Provincia di Trento per il conseguimento di attestati di qualifica professionale equipollenti (l'equipollenza è riconosciuta sulla base dei criteri definiti dalla Provincia Autonoma di Trento);
- b) in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di formazione di 300 ore indetti, dal Servizio infanzia e istruzione di primo grado della Provincia Autonoma di Trento, per sanare la mancanza di qualifica professionale e rivolti a coloro che sono risultati in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 22 mesi (in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1781 del 27 agosto 2012);
- c) in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di qualificazione di 100 ore appositamente organizzati dal Servizio infanzia e istruzione di primo grado della Provincia Autonoma di Trento per sanare la mancanza di qualifica professionale, rivolti a coloro che sono risultati in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 11 mesi alla data del 31 agosto 2015 (in ottemperanza a quanto

previsto con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014 e n. 1257 del 28 luglio 2015);

oppure

SITUAZIONE C

il requisito è valido se conseguito entro il 31.08.2015

in esito al superamento di apposite sessioni d'esame per il conseguimento della qualifica di "Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi", indette dalla Provincia Autonoma di Trento, nel 2010 e nel 2012, riservate a coloro che sono risultati in possesso di un idoneo diploma di laurea negli ambiti psico-pedagogico e socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore negli indirizzi di cui alla precedente situazione B (in ottemperanza a quanto previsto con deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n. 2204 del 29 agosto 2008 e n. 1781 del 27 agosto 2012);

oppure

SITUAZIONE D

il requisito è valido se conseguito entro il 01.08.2003

uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di "abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o del grado preparatorio";
diploma di "maturità magistrale";
diploma di "assistente di comunità infantili";
diploma di "operatore dei servizi sociali";
diploma di "assistente per l'infanzia";
diploma di "puericultrice".

Detti diplomi devono essere congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici e o privati. Tali requisiti (titolo di studio ed esperienza annuale) **devono essere posseduti alla data del 1° agosto 2003** così come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 424 del 27 febbraio 2004 e s.m.;

oppure

SITUAZIONE E

diploma di qualifica professionale di "puericultrice" conseguito in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, **già conclusi o quanto meno avviati alla data del 1 agosto 2003**, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita **entro l'anno scolastico 2004/2005** a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola Professionale per Puericultrici gestita

dalla Provincia di Milano o presso la Casa Materna Asili Nido gestita dagli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno possedere il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ed indicare l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.

2. età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
3. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 agosto 2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale in concorso;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
6. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione anche per mancato superamento della periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l'assunzione;
7. non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
8. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi;
9. immunità da condanne penali che, a giudizio dell'Amministrazione, alla luce del titolo di reato e dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso, ostino all'assunzione;
10. non aver subito condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
11. idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale di educatore asilo nido con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori prima dell'assunzione, in base alla normativa vigente;
12. per i cittadini soggetti all'obbligo di leva (cittadini maschi nati entro il 31.12.1985), aver assolto e trovarsi quindi in regolare posizione rispetto a tale obbligo,

13. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991 n. 120, la condizione di privo della vista costituisce inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della figura professionale per il quale è bandito il concorso, in quanto l'attività e i compiti che la posizione di lavoro comporta richiedono l'uso della vista.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di reato e dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro di cui al presente avviso.

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".

A parità di anzianità sarà data preferenza secondo le norme previste dall'art. 5, commi 4 e 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal DPR n. 82 di data 16 giugno 2023.

L'amministrazione comunale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TERMINI E MODALITÀ

Gli interessati potranno presentare la manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione, redatta su apposito modulo in carta libera, ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n. 370 (modulo reperibile anche sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente), firmata dall'aspirante che dovrà pervenire al Comune di Riva del Garda, entro e non oltre il:

21 agosto 2026

La domanda potrà essere:

- **consegnata a mano**, previo appuntamento al n. 0464/573927-925, unitamente alla fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità, presso l'Unità Operativa Personale del Comune di Riva del Garda sita in Piazza Tre Novembre n. 5 a Riva del Garda, che ne rilascerà ricevuta, nel seguente orario di apertura al pubblico: **dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30;**
- **spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC)** ed inviata esclusivamente all'indirizzo PEC: personale@pec.comune.rivadelgarda.tn.it.

I candidati che hanno in uso caselle di posta certificata non immediatamente riconducibili agli stessi (anche non di proprietà del mittente), dovranno allegare copia di documento di identità in corso di validità.

In questo caso di invio della domanda tramite PEC farà fede la data delle ricevute di avvenuta consegna risultante dal sistema di posta elettronica certificata in uso presso

l'Amministrazione comunale e la domanda verrà accettata solo se la data di spedizione rispetterà la data di scadenza del presente avviso.

L'Amministrazione non avrà alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda spedita da casella di posta elettronica certificata.

La domanda deve essere firmata, scansionata in formato pdf, pdf/A e alla stessa deve essere allegata la scansione del documento d'identità in corso di validità. Sono accettati anche i formati XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML. In ogni caso non sono accettati i formati compressi (ad esempio .zip). Sono ammesse le domande sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Qualora la domanda pervenga in formati non ammessi, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del candidato dalla procedura; analogamente qualora la domanda risulti illeggibile l'Amministrazione provvederà all'esclusione del candidato dalla procedura in quanto la domanda non risulta presentata.

Non verranno considerate valide ed accettate domande spedite da una casella di posta non certificata verso la PEC dell'ente o verso altre caselle non certificate dell'Ente e comunque le domande indirizzate a caselle non certificate dell'Ente, con la conseguente non ammissione della domanda.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

La firma sulla domanda può essere:

- firma autografa;
- firma digitale;
- firma elettronica qualificata

N.B. Non saranno accettate, e quindi saranno escluse, le domande riportanti firme copiate e incollate tramite applicativi informatici in quanto si tratta di mere immagini senza alcun valore legale e non sono firme digitali o elettroniche qualificate.

Inoltre nel caso la domanda sia stata spedita da casella di posta elettronica certificata e il candidato abbia segnalato che ogni comunicazione sia fatta a detto indirizzo PEC, l'Amministrazione comunale invierà tutte le comunicazioni a detto indirizzo.

Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto mediante posta elettronica certificata o con semplice email all'indirizzo di posta elettronica ordinaria personale@comune.rivadelgarda.tn.it, gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico o indirizzo PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura di stabilizzazione.

L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione equivale all'accettazione delle condizioni del presente avviso.

Il termine stabilito per la presentazione della domanda, delle dichiarazioni contestuali, collegate o richiamate ovvero i documenti allegati, **è perentorio a pena di esclusione** e, pertanto, non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate delle dichiarazioni richieste dal presente avviso.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Per partecipare alla procedura di stabilizzazione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli sia delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto dall'art. 75 e 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1. le complete generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale);
2. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di essere familiari di cittadini dell'Unione europea, ovvero il possesso della cittadinanza di Stati terzi con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente ovvero di essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 agosto 2013 n. 97);

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 agosto 2013 n. 97) devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e figura professionale relativa alla presente procedura;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 4. l'immunità da precedenti penali o le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti in corso;
 5. l'immunità da condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

6. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;
7. di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito il medesimo mediante produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione;
8. **le pubbliche amministrazioni presso le quali ha prestato servizio e le relative cause di risoluzione del rapporto fatta eccezione per i periodi di cui al punto successivo;**
9. di essere stato in servizio presso il Comune di Riva del Garda anche per un solo giorno **successivamente alla data del 28 agosto 2015**, con contratto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di **educatore asilo nido – ex categoria C – livello base (ora Area Istruttori – livello base)**;
10. i periodi di servizio prestati con contratto di lavoro a tempo determinato presso enti del Comparto Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento **nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2022**, nella figura professionale **educatore asilo nido – ex categoria C – livello base (ora Area Istruttori – livello base)** (devono essere dichiarati solo i servizi prestati presso enti diversi dal Comune di Riva del Garda, i quali saranno accertati d'ufficio);
11. di essere risultato idoneo in un concorso/selezione pubblica (per esami, per titoli o per titoli ed esami) banditi per la figura professionale di **educatore asilo nido – ex categoria C – livello base (ora Area Istruttori – livello base)**;
12. l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile;
14. **il possesso del titolo di studio previsto dall'avviso**, specificando l'Istituto, la data di rilascio. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura. In assenza di questo riconoscimento a tutti gli effetti di legge (equipollenza), i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovranno essere in possesso di un provvedimento di equivalenza del proprio titolo di studio ad uno dei titoli di studio richiesti dal presente avviso, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. In questo caso i candidati devono dichiarare nella domanda di ammissione di aver avviato la procedura di richiesta di equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. Il provvedimento di equivalenza ai sensi dell'art. 38 dovrà in ogni caso essere posseduto al momento dell'assunzione. E' onere del candidato produrre tempestivamente la documentazione relativa all'avvenuto ottenimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio;
15. il possesso di eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla nomina: la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio (vedasi **Allegato A**);
16. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

17. il preciso recapito del candidato ai fini della procedura di stabilizzazione (anche se diverso dalla residenza) con l'impegno a rendere note le variazioni del recapito che si dovessero verificare fino all'esaurimento della procedura stessa;
18. di accettare incondizionatamente, avendone preso visione, le norme contenute nel presente avviso pubblico, ivi comprese le modalità di comunicazione ai candidati relativamente ad ammissioni ed esclusioni.

Nel caso di domande incomplete, i candidati saranno invitati a presentare le dichiarazioni al fine di regolarizzare la domanda entro i termini stabiliti dall'amministrazione, trascorsi i quali, senza risposta, verrà presunta la mancanza dei requisiti non dichiarati o il venir meno dell'interesse alla partecipazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Saranno esclusi dalla procedura di stabilizzazione gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti.

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente a pena di esclusione.

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione anche qualora contenga dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie e degli eventuali documenti prodotti.

L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nella domanda di partecipazione.

I candidati che avranno reso dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione alla presente procedura, verranno esclusi dalla stessa, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 e della normativa provinciale vigente in materia.

Il Comune ha facoltà di sottoporre ad apposita visita medica i candidati che possono essere assunti in esito alla procedura di stabilizzazione, prima della loro immissione in servizio. Solo i candidati che a seguito della suddetta visita conseguiranno la piena ed incondizionata idoneità potranno essere assunti presso l'Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina a parità di punteggio.

Si fa presente che, in attuazione di quanto disposto dal citato D.P.R. n. 445/2000, il candidato non è tenuto a presentare documenti già in possesso dell'amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 1 della L. 23/08/1988, n. 370 i titoli e documenti allegati alla domanda sono esenti dall'imposta sul bollo.

FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

La verifica dei requisiti per la stabilizzazione dei candidati che avranno manifestato interesse alla presente procedura e il calcolo dell'anzianità di servizio sarà effettuato dall'Unità Operativa Personale.

L'Amministrazione procede all'assunzione seguendo l'ordine decrescente dei candidati definito dai criteri stabiliti dalla richiamata L.P. n. 18/2017 e ss.mm. come specificati in premessa, nel limite dei posti da stabilizzare. Per candidature di candidati eccedenti i posti stabilizzati, non si fa luogo, quindi, a graduatorie di idonei così come previsto dalle citate norme provinciali di riferimento

Le comunicazioni ai candidati relative alla presente procedura saranno effettuate esclusivamente all'indirizzo mail da loro indicato nella domanda o all'indirizzo PEC messo a disposizione del candidato.

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

L'Amministrazione, **prima** di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dovrà accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'immissione in servizio e acquisire la seguente documentazione:

1. dichiarazione di accettazione alla nomina al posto;
2. autocertificazione relativamente a :
 - a) cittadinanza;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) titoli specifici richiesti per l'ammissione;
 - d) stato di famiglia;
 - e) posizione in ordine agli obblighi di leva;
 - f) l'eventuale servizio svolto presso Amministrazioni statali o Enti pubblici.

I candidati appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12.03.1999, n. 68 dovranno produrre il relativo certificato.

Il nominato che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine assegnatogli, decade dalla nomina.

L'assunzione a tempo indeterminato è comunque soggetta ad un periodo di prova di sei mesi.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente.

Il trattamento economico annuo, al lordo delle trattenute di legge, relativo alla figura professionale di **Educatore asilo nido – ex categoria C – livello base (ora Area Istruttori – livello base)** (a tempo pieno, da rapportare quindi all'orario settimanale di servizio) sarà il seguente:

- stipendio base annuo	€ 18.891,12=
- assegno annuo	€ 2.424,00=
- indennità integrativa speciale	€ 6.371,01=
- indennità personale educativo	€ 840,00=

tredecima mensilità ed eventuali altri compensi se spettanti ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.

Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persona fisiche con riguardo al trattamenti dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riva del Garda (**email: concorsi@comune.rivadelgarda.tn.it; sito web: <https://www.comune.rivadelgarda.tn.it>**);
- Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://comunitrentini.it>);
- il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati giudiziari, dati finanziari;
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento e gestione procedura concorsuale/selettiva, per eventuale assunzione e successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti la salute, lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 3.5.2018, n. 2, dal Regolamento Organico del personale dipendente, dal D.P.R. 14.11.2002, n. 313 e ss. mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e ss. mm. e ii., dalla L. 69/99 e ss. mm. e ii., dal D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., dalla L. 65/1986 e ss. mm. e ii., e dal D.Lgs. 165/2001;
- i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati;
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e riservatezza;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni pubbliche, Enti ed organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica, enti privati in convenzione con enti pubblici, soggetti privati datori di lavoro) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;

- i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: vengono pubblicati gli elenchi dei candidati iscritti alla presente procedura di stabilizzazione;
- i dati sono oggetto di trasferimento all'estero;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell'Unità Operativa Personale del Comune di Riva del Garda;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della Legge regionale 3.5.2018, n. 2 e del vigente Regolamento Organico del personale dipendente; è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla progressione verticale, pena l'esclusione e ai fini dell'eventuale assunzione. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e impedire che il Comune di Riva del Garda possa procedere all'ammissione dei candidati alla presente procedura, all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- i diritti dell'interessato sono:
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - richiedere la portabilità dei dati;
 - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

DISPOSIZIONI VARIE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso pubblico, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n. 2/2018, alle altre disposizioni di legge in materie ed a quelle previste dal vigente Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi.

INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare l'Unità Operativa Personale del Comune di Riva del Garda al n. telefonico 0464-573825/926/927/925, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Copia integrale del presente avviso di procedura di stabilizzazione e del relativo schema di domanda possono essere scaricati dal sito comunale all'indirizzo: [link pagina procedura di stabilizzazione](#).

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott.ssa Anna Cattoi
firmato digitalmente

Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)
centralino 0464 573888 - Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222



COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN)

ALLEGATO A) ALL'AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA L.P. N. 18/2017, COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA L.P. 5/2025, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI (18 ORE SETTLI) DI EDUCATORE ASILO NIDO – AREA ISTRUTTORI – LIVELLO BASE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm. e 1 della legge 23 novembre 1998 n.407) e documentazione relativa per la certificazione del titolo

INVALIDI CIVILI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL' ART. 1 DELLA LEGGE 23 11 1998, N. 407, NONCHE' ORFANI E CONIUGI SUPERSTITI, OVVERO FRATELLI CONVIVENTI E A CARICO QUALORA SIANO GLI UNICI SUPERSTITI, DI DECEDUTI O RESI PERMANENTEMENTE INVALIDI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 11 1998 N.407.

- dichiarazione rilasciata dai competenti organi amministrativi attestante il possesso dei benefici previsti dalla legge medesima.

GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE E AL VALOR CIVILE, QUALORA CESSARI DAL SERVIZIO

- originale o copia autentica del brevetto;
- copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

- modello 69/ter rilasciato dall'amministrazione presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948;
- decreto di concessione della pensione o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL attestante, oltre la condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

GLI ORFANI DEI CADUTI E I FIGLI DEI MUTILATI, DEGLI INVALIDI E DEGLI INABILI PERMANENTI AL LAVORO PER RAGIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO, IVI INCLUSI I FIGLI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E DEGLI OPERATORI SOCIOSANITARI DECEDUTI IN SEGUITO ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 CONTRATTA NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA';

- apposita dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL, da cui risulti che il genitore è deceduto per causa di lavoro e dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato;

COLORO CHE ABBIANO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO, LADDOVE NON FRUISCANO DI ALTRO TITOLO DI PREFERENZA IN RAGIONE DEL SERVIZIO PRESTATO

MAGGIOR NUMERO DI FIGLI A CARICO

- certificato di stato di famiglia

GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI CHE NON RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DI CUI AL NUMERO 3)

- certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di invalidità.

MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

- stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare;

GLI ATLETI CHE HANNO INTRATTENUTO RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO CON I GRUPPI SPORTIVI

MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

- dichiarazione rilasciata dai competenti organi militari o civili attestante l'esercizio del lavoro sportivo.
- in alternativa, per i gruppi sportivi militari, stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare

AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, L'ULTERIORE PERIODO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'UFFICIO PER IL PROCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;

- dichiarazione rilasciata dall'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento attestante il possesso dei benefici previsti dalla legge medesima.

AVERE COMPLETATO, CON ESITO POSITIVO, IL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, PUR NON FACENDO PARTE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUINQUES, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;

- dichiarazione rilasciata dall'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il tirocinio attestante il possesso dei benefici previsti dalla legge medesima.

AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, LO STAGE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98;

- dichiarazione rilasciata dall'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto lo stage attestante il possesso dei benefici previsti dalla legge medesima.

ESSERE TITOLARE O AVERE SVOLTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DA ANPAL SERVIZI S.P.A., IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26;

- Dichiarazione rilasciata da ANPAL Servizi S.p.a.

MINORE ETÀ ANAGRAFICA.

Qualora, anche dopo applicazione del citato D.P.R. 487/1994, sussistono ulteriori parità sarà preferito il candidato appartenente al genere meno rappresentato nella figura professionale o qualifica, ai sensi dell'articolo 100 della L.R. n. 2/2018.